

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCCU, PELLICANO' e PREZIOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1971

Norme interpretative delle leggi 27 febbraio 1963, n. 226, 21 febbraio 1963, n. 357, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 488, relative al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, media, secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dagli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, è stato riconosciuto a talune categorie di insegnanti ex combattenti la retrodatazione della nomina in ruolo alla data del 1° dicembre 1942 ai soli effetti giuridici. La disposizione aveva un carattere chiaramente riparatorio nei confronti degli ex combattenti che non avevano potuto partecipare ai concorsi indetti nel 1942.

Senonchè era sorto il dubbio se tra gli effetti giuridici della retrodatazione fosse compreso anche quello di concorrere a formare il requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi a posti di preside e di direttore didattico. Il legislatore ha diradato ogni dubbio con la legge 29 settembre 1964, n. 861, recante norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727,

in cui si stabilisce che « il periodo compreso tra la data di nomina in ruolo e quello della decorrenza giuridica della nomina... deve essere considerato servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi ».

Si è constatato, però, che vi sono altri casi di decorrenza giuridica o di retrodatazione di nomine che non rientrano nella previsione della legge n. 861 del 1964. Infatti, la legge 27 febbraio 1963, n. 226, prevede la retrodatazione della nomina in ruolo al 1° ottobre 1939 per gli insegnanti che non erano squadristi; la legge 21 febbraio 1963, n. 357, prevede che le nomine conferite a norma della legge n. 831 del 1961 hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1962; la legge 25 luglio 1966, n. 603, prevede, all'articolo 8, che le nomine conferite a norma della legge stessa hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966. Anche tali leggi hanno carattere riparatorio, perchè la legge n. 226 del 1963 ha voluto rendere

giustizia a coloro che nel 1939 furono esclusi dall'immissione in ruolo sol perchè non erano squadristi e le disposizioni delle altre due predette leggi sulla decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1962 o dal 1° ottobre 1966 sono state emesse per impedire che il ritardo dell'Amministrazione della pubblica istruzione nel conferire le nomine riuscisse pregiudizievole agli interessati.

Ora, non è chi non veda la disparità di trattamento che si verifica tra coloro, che hanno avuto la retrodatazione della nomina a norma delle leggi n. 165 del 1958 e n. 727 del 1960, e coloro, che hanno avuto la retro-

datazione della nomina a norma delle leggi n. 226 del 1963, n. 357 del 1963 e n. 603 del 1966, in quanto la retrodatazione della nomina, per i primi, è considerata servizio scolastico ai fini dell'ammissione ai concorsi e, per i secondi, è considerata come una mera *fictio iuris*, il che non è compatibile con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Si rende necessario, pertanto, eliminare tale disparità di trattamento e, a tal fine, i proponenti si onorano sottoporre all'approvazione degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al personale direttivo e docente, ammesso a godere dei benefici di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 226, 21 febbraio 1963, n. 357, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo compreso tra la data di nomina in ruolo e quello della decorrenza giuridica della nomina stessa è considerato come servizio scolastico ai fini dell'ammissione ai concorsi.

### Art. 2.

La presente legge si applica anche ai concorsi già indetti la cui graduatoria non sia stata ancora pubblicata alla data di entrata in vigore della legge stessa.